

Sentenza n. 127/04

**Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
la corte d'appello di Trieste
sezione lavoro**

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Eduardo TAMMARO Presidente

Dott. Sergio GORJAN Consigliere

Dott. Mario PELLEGRINI Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. **136** del Ruolo Generale dell'anno **2004**

TRA

X S.p.A., in persona del legale rappresentante, col procuratore e domiciliatario in Trieste avv. A che lo rappresenta e difende in giudizio, per procura in calce alla copia notificata del ricorso di 1° grado, giusta il ricorso in appello depositato il 14.5.2004;

APPELLANTE

E

Y, col procuratore e domiciliatario in Trieste avv. B che lo rappresenta e difende in giudizio, per procura a margine del ricorso di 1° grado, costituitosi con comparsa di costituzione depositata il 16.7.2004;

APPELLATO

Oggetto della causa: Rapporto di agenzia.

Appello alla sentenza n. 118/04 dd. 2.3/7.4.2004 del Tribunale di Trieste.

Causa decisa all'udienza di discussione del 23.09.2004.

CONCLUSIONI

dell'appellante

affinché la Corte di Appello di Trieste

Nel merito

in totale riforma della sentenza n. 118/04 del Tribunale di Trieste in accoglimento del presente appello rigettare la domanda attorea condannando il Y alla restituzione di quanto nelle more eventualmente corrispostogli unitamente alle spese sostenute dall'appellante per resistere ad eventuali azioni esecutive intraprese nei suoi confronti con rivalutazione ed interessi ed ogni ulteriore maggior danno ex art. 1224 C.c. da quest'ultima patito.

In via istruttoria

Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate nel corso del giudizio di primo grado e precisamente:

- ammissione dell'interpello formale del ricorrente sulla seguente circostanza:

Vero che il sig. Y in favore della X S.p.A. ha prestato unicamente l'attività di Agente Generale (recte capo area) e non già di promozione di contratti di compravendita i quali erano stipulati dagli agenti da esso coordinati?

- in fallanza ordinare allo stesso l'esibizione delle copie commissioni attestanti l'attività di promozione di contratti di compravendita in favore della X per il periodo in contestazione anche al fine di verificare se gli importi esposti in fattura corrispondono all'attività di agente
- ed ancora in fallanza si chiede che sulla circostanza sopra indicata venga ammessa prova per testi. Si indica quale teste la Sig. C.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio comprese quelle di ctp come da allegata nota spese.

dell'appellato:

Voglia la Corte:

- 1) rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare in toto la sentenza di primo grado appellata;
- 2) non ammettere quanto richiesto in via istruttoria in atto d'appello e precisamente l'interpello formale del sig. Y e/o la prova per testi;
- 3) si insiste per l'esibizione dei tabulati di fatturazione della X dal 1.01.96 al 31.12.2000;
- 4) condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite del secondo grado.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 12.6.2001 Y si rivolgeva al Tribunale di Trieste, Giudice del Lavoro, esponendo di avere stipulato con la preponente società X ad inizio 1996 contratto di agenzia a tempo indeterminato con rapporto regolato dall'Accordo Economico in vigore all'epoca per gli agenti, di avere operato con diligenza ed assiduità per cinque anni sino a che, nel dicembre 2000, la preponente aveva unilateralmente risolto il rapporto negoziale per pretesi fatti e colpa del Y stesso. Esponeva l'attore di avere contestato gli addebiti a lui mossi, prendendo atto dell'intento risolutorio di controparte e chiedendo dunque il pagamento di tutte le indennità del caso: di preavviso, suppletiva di clientela e quella dovuta a norma dell'art. 1751 c.c., ma invano.

Precisava poi il ricorrente di avere curato la promozione di un infruttuoso tentativo di conciliazione a mente dell'art. 410 c.p.c.; rilevata dunque la fondatezza delle sue pretese, rassegnava l'interessato le conclusioni di cui al ricorso del giorno 1.6.2001.

Si costituiva in giudizio la società resistente che notava come il contratto in essere fra le parti non fosse un mero contratto di agenzia, ma un contratto misto con mansioni, per il preposto, di controllo e di coordinamento di altri agenti; di qui la convenuta traeva il rilievo che le regole applicabili al caso di specie non erano quelle invocate da controparte, siccome inerenti al solo contratto di agenzia "puro". Contestava poi la X la spettanza delle indennità di cui all'art. 1751 c.c. e di clientela, siccome non vi era prova in merito ad esse, rilevava di avere risolto legittimamente il rapporto "de quo" e concludeva come da comparsa dd. 12.11.2001.

La causa veniva istruita con l'assunzione di alcuni testimoni sui capitoli di prova formulati dalle parti e trattata con consulenza contabile affidata al dott. D. Avuta la relazione peritale e liquidate le competenze del consulente, la causa veniva discussa e decisa con la sentenza n. 118/2004 dd. 2.3/3.4.2004.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società parte in causa che, descritto il corso del procedimento ed individuato il tema del decidere, proponeva cinque ragioni di gravarne.

Per la prima di esse, si notava che il contratto di agenzia oggetto del contendere, tale ritenuto essere dal Tribunale, non indicava affatto la zona di operazione ed il compenso spettanti, così che non poteva proprio qui parlarsi di un contratto di agenzia e che inoltre non era sufficiente seguire il "nomen juris" per discernere natura e tipo del negozio in essere. Inoltre, si doleva l'appellante del fatto che male erano state applicate in prime cure le regole sull'onere della prova, onere che era a carico del ricorrente e che non era assolvibile con l'ordine di esibizione, come accaduto in Tribunale. Ancora, si era errato in I grado nell'applicare gli artt. 420 e 421 c.p.c. spingendosi ad emettere un ordine di esibizione irrituale e che non poteva certo colmare le lacune probatorie dell'attore. Notava poi la X non esservi stata, da parte sua, inosservanza dell'ordine di esibizione del Giudice, essendosi trattato di ordine illegittimo per le ragioni su indicate. Formulava infine la resistente alcune istanze istruttorie, riportate in premessa, e perorava l'accoglimento delle conclusioni su esposte.

Si costituiva anche in questo grado l'attore che, rilevata l'infondatezza dei motivi di gravame, chiedeva la conferma della sentenza qui ora impugnata.

Veniva dapprima trattata e discussa nonché decisa all'udienza del 16.7.2004 l'istanza promossa, ai sensi dell'art. 431 c.p.c., dalla convenuta.

All'udienza del 23.9.2004 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto all'udienza stessa e qui di seguito riportato.

Motivi della decisione

L'appello proposto dalla X S.p.a. non è fondato e va respinto.

Seguendo l'ordine dei motivi, quanto al primo di essi va notato che già il "nomen" adottato in contratto era eloquente, ma non solo (come del resto ha notato a ragione il Tribunale adito). Infatti l'incarico del Y era quello di promuovere la conclusione di contratti di compravendita ed i compiti di coordinamento, controllo ed affiancamento affidatigli inerivano al lavoro di altri agenti e, dunque, per la proprietà riflessiva Il punto 2 del negozio poi rimarca in modo netto l'intento delle parti di addivenire solo ad un rapporto di agenzia e non ad un rapporto di lavoro subordinato. Altri indici della natura, agenziale, del contratto sono (punto 3) il diritto di esclusiva, la possibilità di scegliere dei subagenti (punto 7), il compenso con provvigione (punto 8), il richiamo alle indennità risolutive in tema di agenzia (punto 11) ed all'Accordo Economico Collettivo dd. 30.10.1992.

Quanto all'estensione del mandato sul territorio ed alla misura del compenso, giova solo il richiamo al ruolo di "agente generale" rivestito dal Y, i cui limiti di intervento si ricavano quindi per relazione all'area ed al lavoro degli agenti da lui coordinati.

Notato che l'istruttoria ha smentito la tesi dell'impresa, descritta nella missiva del 28.12.2000, di un suo contegno contrario a buona fede (al riguardo nulla, significativamente, dice la stessa convenuta), va notato che l'ordine di esibizione fu richiesto, ex art. 210 c.p.c., sino dal ricorso depositato il 12.6.2001 e che in sede di discussione parte ricorrente ebbe a richiamarsi al ricorso. Va notato che comunque il Giudice poteva avvalersi dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., sicché esso era pienamente legittimo. Inoltre, già nell'atto introduttivo l'attore aveva quantificato in modo attendibile i propri crediti (vedi il doc. 5 attoreo, conteggio delle indennità dovute, atto che consentiva alla controparte ampi rilievi e difese sul punto, indicando così un utile dato di partenza ed escludendo intenti esplorativi). Inoltre, come visto, il ruolo di agente generale del Y rendeva per lui più difficile l'assolvimento di ogni onere probatorio, attesi i chiari termini negoziali in punto provvigione (vedi il punto 8 del contratto dd. 1.1.1996 che si richiama al fatturato globale degli altri agenti). Suffragio utile alle tesi del ricorrente, anche ai fini in oggetto, è dato poi dalle deposizioni dei tre testi, agenti X uditi in I grado (E, F e G) i quali hanno esposto tipo di intervento e poteri dell'appellato.

Di qui il rilievo che vi fu inosservanza da parte della convenuta di un legittimo ordine di esibizione reso dal Tribunale, rilievo correttamente svolto anche in I grado.

Di fronte poi ad una quantificazione del credito attoreo era onere dell'interessata contestarne l'entità in base ai dati in suo possesso, mentre nulla si disse, al riguardo ed in termine, nel giudizio di prime cure, salvo dopo il deposito della relazione.

Inutili e superflue, per quanto sino ad ora detto, le richieste istruttorie della resistente, siccome capitolate e trasposte sopra.

Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società qui parte in causa.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:

rigetta l'appello proposto da X s.p.a. con ricorso depositato il 14.5.2004 e per l'effetto integralmente conferma la sentenza n. 118/04 del Tribunale di Trieste.

Condanna l'appellante alle spese di lite del grado che liquida in €3.000,00 di cui €2.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Trieste, 23.9.2004

Il Presidente

Il Consigliere est.

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria oggi 8 OTT. 2004

Il Cancelliere